DECISIONE n. 2/2021 DEL COMITATO PER I SERVIZI E GLI INVESTIMENTI

del 29 gennaio 2021

recante adozione delle norme in materia di mediazione ad uso delle parti della controversia nell'ambito delle controversie in materia di investimenti [2021/266]

IL COMITATO PER I SERVIZI E GLI INVESTIMENTI,

visto l'articolo 26.2, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra («accordo»),

considerando che l'articolo 8.44, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo stabilisce che il comitato per i servizi e gli investimenti può adottare norme in materia di mediazione ad uso delle parti della controversia, secondo quanto previsto all'articolo 8.20 (Mediazione) dell'accordo

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:

a) le definizioni di cui al capo 1 (Definizioni generali e disposizioni iniziali), articolo 1.1 (Definizioni di applicazione generale), dell'accordo;

b) le definizioni di cui al capo 8 (Investimenti), articolo 8.1 (Definizioni), dell'accordo;

c) «accordo di mediazione»: un accordo concluso a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, della presente decisione; e

d) «mediatore»: la persona fisica che conduce una mediazione a norma dell'articolo 8.20 (Mediazione) dell'accordo.

Articolo 2

Obiettivo e ambito di applicazione

Il meccanismo di mediazione ha l'obiettivo di agevolare la ricerca di una soluzione concordata mediante una procedura esauriente e rapida con l'assistenza di un mediatore.

Articolo 3

Apertura del procedimento

1. Ciascuna parte della controversia può chiedere in qualunque momento l'avvio di un procedimento di mediazione. La richiesta è presentata per iscritto all'altra parte della controversia.

2. Qualora la richiesta abbia ad oggetto una presunta violazione dell'accordo da parte delle autorità dell'Unione europea o delle autorità degli Stati membri dell'Unione europea e non sia stato determinato il convenuto a norma dell'articolo 8.21 (Determinazione del convenuto per le controversie con l'Unione europea o i suoi Stati membri) dell'accordo, la richiesta è indirizzata all'Unione europea. Se la richiesta è accolta, la risposta specifica se sarà l'Unione europea oppure lo Stato membro interessato a intervenire in qualità di parte della controversia nel procedimento di mediazione ([1]).

3. La parte della controversia cui è indirizzata la richiesta la considera con la debita attenzione e l'accoglie o la respinge per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento della stessa.

([1]) Si precisa che, qualora la richiesta abbia ad oggetto un trattamento posto in essere dall'Unione europea, l'Unione europea interviene nel procedimento di mediazione in qualità di parte della controversia e qualunque Stato membro interessato è associato a pieno titolo al procedimento di mediazione. Qualora la richiesta riguardi esclusivamente un trattamento posto in essere da uno Stato membro, lo Stato membro interessato interviene nel procedimento di mediazione in qualità di parte della controversia, a meno che non chieda all'Unione europea di intervenire in qualità di parte della controversia.